



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 28 DEL 15.09.2015

Anno 2015 giorno 15 mese settembre alle ore 18.00 sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il C.d.A. dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Antonini Lorenzo	x	
2	dalla Massara Tommaso	x	
3	Faedda Pasqualino	x	
4	Francullo Domenico	x	
5	Gosetti Giorgio	x	
6	Rucco Francesco	x	
7	Soriolo Massimo		x
8	Spina Valentina		x
9	Vicentini Marco	x	

PRESIDENTE

Francullo Domenico

SEGRETARIO

Verza Gabriele

**COLLEGIO DEI
REVISORI CONTI**

Giarola Luciano – Nale Alberto – Trentini Emiliano

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITA la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno;

VISTO il vigente regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 07.10.2008 modificato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 13.11.2008 e ratificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16.12.2008;

RICHIAMATI

- il Dlgs 12.04.2006 n. 163 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ha dettato nuove disposizioni in materia di contratti pubblici e abrogato la normativa precedente legge 109/94 e Dpr 554/99 - con le eccezioni ricavabili dall'art. 256 del citato decreto;
- il Dpr 27.10.2007 n. 207 con cui è stato approvato il Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti, in vigore a far data dal 09 giugno 2011;

DATO ATTO che a far data dal 09.06.2011 la normativa nazionale di riferimento per gli affidamenti in economia è costituita dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché dagli artt. 173 e ss. e dagli artt. 329 e ss del DPR n. 207/2010 rispettivamente per i lavori e per i servizi e le forniture;

RILEVATA la necessità di adottare un nuovo regolamento in materia di affidamenti in economia, adeguato alla sopravvenuta normativa nazionale ed al fine altresì di un riassetto organico delle disposizioni in materia;

VISTA la allegata bozza di regolamento e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 7
- Consiglieri votanti	N. 7
- Voti favorevoli	N. 7
- Voti contrari	N. ===
- Astenuti	N. ===

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di approvare la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente riportati;
2. di approvare il regolamento per lavori forniture e servizi in economia nel testo, composto da n. 32 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al punto 2, il regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 07.10.2008 modificato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 13.11.2008 e ratificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16.12.2008.

Atto soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 8/1998.

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE
(Prof. Domenico Francullo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

_____.

IL DIRETTORE

**REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA
DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

CAPO I

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Art. 1 – Finalità

1. La presente sezione disciplina le modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi ai sensi de per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatta salva l'adesione al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli acquisti in economia sono effettuati, salvo particolari casi, mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a. con invito rivolto preferibilmente ai soggetti iscritti all'albo fornitori di cui agli articoli 28 e seguenti del presente Regolamento.
3. L'attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.
4. Il responsabile della acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Art. 2 – Tipologie di beni e di servizi acquisibili in economia

1. I settori merceologici riguardanti i beni e i servizi acquisibili in economia sono definiti nell'allegato al presente regolamento. Il Direttore con proprio provvedimento provvede al relativo periodico aggiornamento in conformità alle sopravvenute necessità dell'Ente.
2. L'affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a.
3. Con il piano esecutivo di gestione l'Ufficio economato programma le spese in economia da sostenere per l'anno di riferimento.

Art. 3 – Forme di esecuzione

1. Le forniture e i servizi in economia possono essere effettuati:
 - a) con amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell'amministrazione, o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie;
 - b) con procedure di cottimi fiduciari dove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

Art.4 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria in vigore.
2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non possono subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.

3. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
4. L'impresa affidataria resta sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso il valore del contratto aumentato del 20% non deve superare i limi di soglia sopra stabiliti.

Art. 5 – Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo nel presente articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall'art. 125 comma 10 del Codice dei contratti.

Art. 6 – Determinazione e adeguamento dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, ove previsti, o in caso di assenza, tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A. e in caso di assenza del meta prodotto, sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi.
2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzata anche nell'istruttoria preliminare per l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.

Art. 7 – Mercato Elettronico

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario mediante il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione di cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dal regolamento per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. si procedere seguendo le seguenti modalità:
 - a) RDO (Richiesta di Offerta) Aperta ovvero invitando un numero non limitato di fornitori a presentare offerta;
 - b) RDO (Richiesta di Offerta) ad invito, ossia con un numero limitato di fornitori invitati a presentare offerta;
 - c) RDO (Richiesta di Offerta) con un unico fornitore, ossia con un solo fornitore invitato a presentare offerta, utilizzabile per le acquisizioni di importo inferiore a € 40.000,00;
 - d) affidamenti Diretti - realizzabili sul MEPA mediante Ordine Diretto.
3. Per acquisire beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta. E' fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si rende necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

Art.8 – Procedure

1. Nelle forniture e servizi in economia sottosoglia il responsabile del procedimento attiva l'affidamento della procedura con provvedimento del Direttore.
2. Per le acquisizioni non inferiori a € 40.000 e inferiori alla soglia comunitaria è richiesto l'invito ad almeno 5 (cinque) operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza, e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori di cui agli artt. 28 e seguenti del presente regolamento. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del Procedimento.
3. Qualora non venga utilizzato il M.E.P.A. , nei casi di assenza del meta prodotto, la lettera invito è inoltrata mediante posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale e le offerte, ad eccezione delle RDO con un unico fornitore, nel rispetto del principio di segretezza dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato con le sole indicazioni sulla busta dei dati riguardanti i dati identificativi della ditta e l'oggetto della gara.
4. Negli acquisti in economia è possibile fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici e comunque inferiori ad €40.000,00 si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito e le condizioni d'onori.
5. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Nel caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 (cinque).
6. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito contengono:
 - l'oggetto della prestazione;
 - le eventuali garanzie provvisoria e definitiva (quando l'importo a base d'asta sia superiore a € 100.000,00);
 - le caratteristiche tecniche
 - la qualità e le modalità di esecuzione
 - il valore indicativo della prestazione
 - le modalità di pagamento,
 - la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni
 - i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta
 - i termini assegnati per l'esecuzione del contratto,
 - il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale.

Art.9 – Affidamento diretto

1. Per le acquisizioni di fornitura e di servizi in economia di importo inferiore al limite di cui all'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti, per le quali non è possibile ricorrere al M.E.P.A., si procede come di seguito indicato:
 - a) per importi inferiori a € 20.000,00 mediante affidamento diretto;

- b) per importi non inferiori a € 20.000,00 e inferioria 40.000,00 di norma, con richiesta di preventivi ad almeno tre ditte iscritte all'albo dei fornitori e comunque in possesso dei requisiti richiesti.
2. Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei soli casi di:
- nota specialità ed unicità del bene o del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;
 - indifferibile urgenza, determinata da circostanze imprevedute non imputabili alla stazione appaltante.

Art.10 – Verifica dei requisiti

1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale, per importi inferiori ai limiti di cui all'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando in ogni caso, i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 a campione o in caso di fondati dubbi.
2. Con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui agli art. 41 e 42 del codice dei contratti per importi inferiori ai limiti di cui all'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando in ogni caso, i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 a campione o in caso di fondati dubbi

Art.11 – Stipulazione del contratto

1. I contratti per le forniture e i servizi in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata. Per importi inferiori al limite di cui all'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti, si può procedere mediante corrispondenza commerciale.

Art. 12 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture e i servizi sono richiesti mediante ordine scritto numerato.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione,
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile e IVA,
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili,
 - d) ogni altra indicazione ritenuta utile:
3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine sia in relazione alla qualità che alla quantità e ai prezzi applicati.
4. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura elettronica si provvede alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta.

Art. 13- Verifiche della regolare esecuzione

1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione e forniture dovranno essere disposti nei termini di legge , dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione.
2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento di cui al precedente comma non sono compresi ritardi o errori attribuibili comportamenti del creditore.

CAPO II

LAVORI IN ECONOMIA

Art. 14 – Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. Possono essere eseguiti in economia in conformità alle previsioni e ai limiti di cui al valore di cui all'art. 125 del codice dei contratti, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo. Con riferimento alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo, vengono di seguito ulteriormente specificate le tipologie di intervento:
 - lett. a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli art. 55, 121, 122 del Codice dei Contratti;
 - lett. b) manutenzione di opere e impianti:
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in materia di edilizia, ed in genere di ogni intervento necessario per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti di proprietà dell'Azienda e/o in uso alla stessa;
 - lett. c) interventi non programmabili in materia di sicurezza:
interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica;
 - lett. d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - lett. e) lavori necessari per la compilazione di progetti:
demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti all'acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione anche nel caso di varianti in corso d'opera;
scavi, sondaggi e indagini ambientali;
prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche,
indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
 - lett. f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità o urgenza di completare i lavori.
2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204 comma 4 del Codice dei Contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale norma..

Art. 15 – Limiti di applicazione

1. E' fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 14.
2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni degli interventi così come individuati nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici nonché nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 16 – Lavori d’urgenza

1. In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale oltre all’eventuale progetto viene trasmesso al Direttore per l’autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e per la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 17 – Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di “somma urgenza” che non consentono alcuna dilazione, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 16 l’immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal RUP o dal Direttore anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell’affidatario. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti.
3. Entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da approvare unitamente al verbale di cui al precedente comma 1. Con Decreto del Direttore si procede alla presa d’atto dell’avvenuto affidamento e agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione della spesa.
4. Nel caso in cui risultasse necessario provvedere alla redazione di un progetto esecutivo, anziché di una stima giustificativa, approvazione dello stesso sarà disposta mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Programmazione dei lavori in economia

1. L’Amministrazione individua nel Programma Triennale e nell’Elenco annuale dei lavori pubblici l’elenco dei lavori “prevedibili” da realizzarsi in economia in conformità a quanto previsto dall’art. 128 del Codice dei Contratti.
2. L’Amministrazione individua altresì in sede di bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi non preventivabili per lavori da eseguirsi in economia.

Art. 19 – Contratti misti

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni della presente sezione se l’importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l’oggetto principale del contratto come previsto dall’art. 14 del codice dei contratti.

Art. 20– Modalità di esecuzione

1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni del Codice dei Contratti possono essere effettuati:

- in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'Ente. Tali lavori non possono comportare una spesa superiore ad € 50.000,00;
- con procedure di cottimo fiduciario dove la realizzazione dei lavori in economia avviene mediante affidamento a terzi.

Art. 21 – Affidamento diretto

1. Per i lavori in economia si procede come di seguito riportato:
 - a) per importi inferiori a € 20.000,00 mediante affidamento diretto;
 - b) per importi non inferiori a € 20.000 e fino a 40.000,00 euro si procede di norma con la richiesta di preventivi ad almeno tre ditte iscritte all'albo fornitori o comunque in possesso dei requisiti richiesti. E' opportuno rivolgersi alle ditte iscritte all'albo fornitori.
2. Si può prescindere dai preventivi qualora la specialità e la particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti.

Art. 22 – Procedure di affidamento del cottimo fiduciario

1. Le procedure negoziate sono effettuate, salvo particolari casi, mediante gare on-line con invito rivolto ai soggetti iscritti all'albo fornitori di cui agli articoli 28 e seguenti del presente regolamento. Per lavori di importo superiore ad € 40.000,00 gli inviti devono essere rivolti ad almeno cinque operatori economici.
2. Come criterio di selezione delle offerte è preferibile utilizzare quello del prezzo più basso.
3. Per assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi previsti dal Codice dei Contratti e del relativo Regolamento di attuazione. Prima della stipula del contratto si procede alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.
4. Le imprese partecipanti alla gara, se previsto nella lettera invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei Contratti. Quando l'importo dei lavori è superiore a € 100.000,00 è consigliabile richiedere tale cauzione.
5. L'affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto con Decreto del Direttore.
6. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati all'albo pretorio e sul profilo del committente.

Art. 23 – Verifica dei requisiti

1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale per importi inferiori a 20.000,00 si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando in ogni caso i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.
2. Con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 41 e 42 del codice dei contratti per importi inferiori a 20.000,00. Si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge effettuando in ogni caso i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 44/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.

Art. 24 – Contenuto del contratto di cottimo

1. Il contratto di cottimo deve indicare:
 - l'elenco dei lavori;
 - i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo per quelli a corpo;
 - le condizioni di esecuzione;
 - il termine di ultimazione dei lavori;
 - le modalità di pagamento;
 - le penalità in caso di ritardo;
 - il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 137 del Codice dei Contratti, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
2. Al contratto on line sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell'atto i documenti per i quali ciò è consentito dal regolamento di esecuzione del codice dei contratti, nonché le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e i decreti del Direttore, purchè tale documentazione sia controfirmata dai contraenti. Il contratto e gli allegati soggiacciono alle disposizioni di legge sul bollo Virtuale

Art. 25 – Stipulazione dei contratti

1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati:
 - per mezzo di scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente dall'aggiudicatario e dal Direttore fino all'importo di € 150.000,00 per lavori e fino all'importo della soglia comunitaria per servizi e forniture;
 - per mezzo di corrispondenza commerciale sottoscritta digitalmente dall'aggiudicatario e dal Direttore per importi inferiori a quello previsto nell'ultima capoverso del comma 8 dell'art. 125 del codice dei contratti.

Art. 26 – Varianti

1. Qualora durante l'esecuzione degli interventi si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal Direttore.
2. I limiti di importo di cui agli art. 125 e 204 del Codice dei Contratti non possono essere superati neppure con varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estinzione contrattuale.

Art. 27 – Direzione Lavori e Certificato Regolare esecuzione

1. La Direzione dei lavori e la tenuta della contabilità sono effettuate dal Direttore dei Lavori nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I lavori sono soggetti al certificato di regolare esecuzione salvo quanto previsto dal regolamento attuativo del codice dei contratti nell'ipotesi di contabilità semplificata.

CAPO III

ALBO FORNITORI

Art. 28 – Gestione dell’Albo

1. Sono demandati all’Ufficio Gare Contratti Appalti gli adempimenti connessi alla gestione dell’Albo on line di forniture e servizi.
2. Tutte le ditte iscritte all’Albo possono partecipare, ove inviate, alle procedure negoziate indette dall’ESU di Verona per la categoria corrispondente. Le ditte da invitare sono individuate in conformità a quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del presente regolamento.
3. In considerazione dello svolgimento delle procedure di affidamento mediante l’utilizzo del M.E.P.A. le imprese devono essere in possesso della relativa abilitazione

Art. 29 – Iscrizione e abilitazione all’Albo

1. I candidati in possesso dei requisiti di ordine generali di cui all’art.38 del Codice dei Contratti nonché iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o ad altro registro ufficiale se previsto dalla legge dovranno iscriversi scaricando la documentazione presente su sito www.esuvr.it per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacità tecnico- economica e inviando la documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.esuverona@pec.it dell’ESU con firma digitale.
2. Successivamente l’Ufficio Economato, previa verifica formale della correttezza di dati dichiarati, provvede all’abilitazione dei candidati.
3. Le richieste di iscrizione non vincolano l’amministrazione all’abilitazione del candidato.
4. L’abilitazione ha la durata stabilita nel bando di riferimento pubblicato dall’amministrazione.

Art. 30 – Aggiornamenti dell’Albo

1. L’Albo dei fornitori è aperto e aggiornato costantemente.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni variazione che li riguardi
3. Per il rinnovo dell’abilitazione deve essere seguito l’iter procedurale in cui al precedente art. 29.
4. Sono cancellati dall’Albo i soggetti abilitati che:
 - a) non abbiano provveduto al rinnovo dell’iscrizione di cui al comma 3;
 - b) si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 - c) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal responsabile del procedimento;
 - d) non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l’abilitazione.
5. La cancellazione di cui al comma 4 viene disposta dal Direttore.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'acquisizione dell'efficacia della Delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito del controllo della Regione.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogati il preesistente regolamento dei contratti e il regolamento per l'affidamento dei servizi e forniture in economia.

Art. 32 – Disposizioni transitorie e finali

1. Si intendono automaticamente aggiornati gli importi indicati nel presente regolamento a seguito delle variazioni normative successive all'approvazione del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi statali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

(SETTORI MERCEOLOGICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA)

- Cancelleria e beni di minuto consumo
- Vestiario, telerie, biancheria, merceria, tendaggi
- Articoli sanitari e dispositivi di protezione individuale ed in generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione dalle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie
- Derrate alimentari
- Controlli sulle derrate alimenti mediante analisi di laboratorio
- Arredi e attrezzature per locali , stanze ed uffici,
- Attrezzature per edifici , mense
- Beni per l'igiene e la pulizia
- Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)
- Stampati vari per lavori di stampa tipografia, litografia copie eliografiche
- Realizzazioni a mezzo tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi.
- Forniture di fotocopiatrici, fax, hardware, e software, sistemi informatici e attrezzatura informatiche , climatizzatori, televisori, registratori, radio e prodotti affini a quelli descritti;
- Biciclette e ciclomotori e relativi accessori,
- Materiale di ferramenta,
- Prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti
- Beni per lo svolgimento dell'attività di falegnameria
- Materiali e strumenti per l'elettricità e forme diverse di energia
- Beni e apparecchi per la telefonia fissa e mobile
- Beni mobili in genere, posti a corredo e per il funzionamento di beni immobili e degli impianti
- Attrezzature e mezzi di funzionamento in genere
- Attrezzature e apparecchiature ordinarie e speciali
- Beni e attrezzature per la manutenzione, sistemazione e completamento
- Servizi di messa a norma, revisione, spostamenti, montaggio e smontaggio di attrezzature,

- Servizi di trasporto
- Servizi assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, economica e amministrativa
- Servizi e prestazioni riguardanti l'informatica,
- Servizi di natura intellettuale in genere
- Servizi di collocamento e reperimento del personale
- Servizi di mensa e ristorazione
- Servizi di pulizia, lavaggio biancheria, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti e analoghi
- Lavori di traduzione e interpretariato,
- Servizi di studi , ricerca indagini e rilevazioni,
- Servizi telefonici, telematici, servizi per il trasporto dati
- Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, rinfreschi e altre manifestazioni culturali e scientifiche
- Spese di vigilanza,
- Servizi di catering
- Servizi di hosting
- Spedizioni , imballaggio, facchinaggio e traslochi
- Spese di custodi e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Comunicazione e informazione istituzionale